DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 6

Giudizi in materia pensionistica

Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata di ufficio. In ogni altro caso, il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memoria e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti puo' essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; e' fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Versione in vigore dal 10 marzo 1993, non più in vigore dal 9 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-tutela-della-legittimita-dell-azione-amministrativa/art-6-giudizi-in-materia-pensionistica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it